



Ufficio UFFICIO SINDACO

Ordinanza n° 24 del 25/02/2021

Oggetto: PROLUNGAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, IN VIA ESASSETA - SULLA S.P. 18/A DEL MONTE AMIATA – NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PO E VIA XIII GIUGNO FINO A NUOVA DISPOSIZIONE;

IL SINDACO

Vista la nota prot. n.3245 del 25 Febbraio 2021, inviata dall'Ing. Paolo Vagaggini, con la quale comunica che, da verifiche effettuate sullo stato dei luoghi relative all'evento franoso di Via Esassetta, l'attuale assetto della circolazione può essere mantenuto fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza della scarpata;

Richiamata l'ordinanza n. 21 del 12/02/2021 – Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla S.P. 18/A del Monte Amiata in via Esassetta nel tratto compreso tra via Po' e via XVIII Giugno;

Ritenuto pertanto necessario, per motivi di sicurezza pubblica e della circolazione stradale, di procedere mantenere con apposita Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente di istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel tratto di strada sopra indicato;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- **Di continuare la regolamentazione del senso unico alternato della circolazione veicolare, regolato da impianto semaforico, in via Esassetta - sulla S.P. 18/A del Monte Amiata – nel tratto compreso tra via Po e via XIII Giugno fino a nuova disposizione;**
- **La revoca della propria ordinanza n. 21 del 12.02.2021 effettuata per motivi di urgenza connessa alle condizioni metereologiche avverse;**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato.

Ai sensi della L. 241/1990, art. 3, c. 4, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

